

NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

28 settembre 2022

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- Il codice della crisi la cui entrata in vigore era stata prevista per il 15 agosto 2020 ha subito, nel frattempo, diverse modifiche ed è entrato in vigore il **15 LUGLIO 2022** anche a seguito del recepimento della Direttiva UE c.d. **“INSOLVENCY”** n. 2019/1023.
- Il *Considerando* n. 2 della Direttiva evidenzia programmaticamente come **“... I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane”**.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- Si passa, quindi, dalla **TUTELA ESCLUSIVA DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM** e di massimizzazione del soddisfacimento dei creditori **alla CONSERVAZIONE DELL'IMPRESA IN ATTIVITÀ** quale valore tutelato che **deve coordinarsi con i diritti dei creditori** e che può comportare una loro compressione purchè la ristrutturazione non risulti dannosa per i creditori rispetto ad una ipotetica alternativa liquidatoria.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- Art. 390

1. *I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento **DEPOSITATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO** sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.*
2. *Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, **PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO**, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.*

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- **L'intera materia del sovraindebitamento**, in precedenza regolata dalla legge extracodicistica n. 3 del 2012 e succ. mod. é stata inserita nel CCII

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

E' applicabile a qualsiasi debitore esercente una attività:

- **commerciale;**
- **artigiana;**
- **agricola**

operante come:

- **persona fisica;**
- **persona giuridica;**
- **altro ente collettivo**
- **con esclusione degli enti pubblici.**

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- **Viene data estrema rilevanza alla:**
 - **“DIAGNOSI PRECOCE”** dello stato di difficoltà dell'impresa;
 - **“SALVAGUARDIA DELLA CAPACITÀ IMPRENDITORIALE”** prevedendo la **creazione di strumenti** che permettano all'imprenditore di avviare preventivamente le procedure di ristrutturazione al fine di evitare l'irreversibilità della crisi nel rispetto della continuità aziendale.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- **Nuova definizione di “CRISI DI IMPRESA”:**
- **VECCHIA NORMA:** *“Lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”;*
- **NUOVA NORMA:**
- *“Lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”;*

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- Nuova definizione di ***“CRISI DI IMPRESA”***
- Funzione prospettica: **probabilità di futura insolvenza;**
- Abbandono del riferimento **allo “*squilibrio economico-finanziario*”;**
- Abbandono del riferimento **alle obbligazioni pianificate;**
- Rilevanza dell'impossibilità di fare fronte a qualsiasi tipo di obbligazione **anche se inizialmente non prevista e dovuta all'insorgenza sopravvenuta di eventi di carattere straordinario** (es. rincaro materie prime ed energia).
- Orizzonte temporale di **12 mesi e quindi pianificazione e i necessità di “*adeguati assetti*”.**

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- *[...] Si può affermare che l'obbligo per l'impresa di dotarsi di "adeguati assetti" rappresenta un perno centrale del sistema di early warnings, destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo azzerarsi il residuo valore dell'azienda, oltre che le stesse opportunità occupazionali e di fare impresa, anche a causa della perdita di credibilità sul mercato. Non a caso, infatti, l'art. 375 c.c.i., che fa parte delle norme del codice già da tempo entrate in vigore, è intervenuto sull'art. 2086 c.c., modificandone la rubrica (oggi divenuta "gestione dell'impresa") ed inserendo un secondo comma che afferma: "l'imprenditore, che operi in forma societaria*

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". (Cassazione, Ufficio del Massimario, rel. N. 87 del 15.9.2022)

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- **Lo STATO DI “CRISI” é il PRESUPPOSTO OGGETTIVO** sufficiente per accedere agli strumenti di soluzione della crisi di impresa diversi dalla liquidazione giudiziale, **quali:**
 - piani attestati;
 - accordi di ristrutturazione;
 - concordato preventivo;
 - nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- **La liquidazione giudiziale**, che sostituisce il fallimento, continua a richiedere **il PRESUPPOSTO OGGETTIVO dello STATO DI INSOLVENZA**, che viene definito all'art. 2 lett. b) come *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* venendo confermata la definizione di insolvenza già contenuta nell'art. 5 L.F..

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3, D.Lgs. N. 14/2019)

OBBLIGHI PER L'IMPREDITORE INDIVIDUALE

- *“L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.”;*

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3 D.Lgs. N. 14/2019)

OBBLIGHI PER L'IMPRENDITORE COLLETTIVO

- *“L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.*

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3 D.Lgs. N. 14/2019)

OBBLIGHI PER L'IMPREDITORE

3. *Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:*
- *rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*
 - *verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3 D.Lgs. N. 14/2019)

- *ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.*

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3 D.Lgs. N. 14/2019)

- **“4. Costituiscono **SEGNALI** per la previsione di cui al comma 3:**

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3 D.Lgs. N. 14/2019)

- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;***
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.***

Responsabilità degli amministratori

Tribunale di Roma, 15 Settembre 2020 – Il Caso.it

E' responsabile l'amministratore che ometta del tutto di approntare una qualsivoglia struttura organizzativa, rimanendo inerte di fronte ai segnali indicatori di una situazione di crisi o di pre-crisi. Non potrà, invece, ritenersi responsabile l'amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, con una valutazione ex ante, erano adeguate, secondo le sue conoscenze e secondo gli elementi a sua disposizione, a verificare tempestivamente la perdita della continuità aziendale. Parimenti, non potrà ritenersi responsabile l'amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato - grazie alla struttura organizzativa predisposta - il venir meno della continuità aziendale - ponga in essere degli interventi che, successivamente si rivelino inutili ad evitare la degenerazione della crisi (ed eventualmente il fallimento della società), qualora tali interventi - sempre sulla base di una valutazione ex ante - non risultino manifestamente irrazionali ed ingiustificati.

ALLERTA INTERNA

- La procedura di **COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI** è stata SOSTITUITA dalla **COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (c.d. C.N.C)**.
- E' quindi stata inserita nel CCII, con alcune limitate modifiche, la **COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (CNC) al posto del sistema di allerta**, originariamente inserito nel Titolo II del CCII. Ne consegue che **SONO STATI SOPPRESSI** gli **STRUMENTI DI ALLERTA** e gli **INDICI/INDICATORI DELLA CRISI**. E quindi l'eliminazione degli OCRI.

ALLERTA INTERNA

- **La VECCHIA PROCEDURA DI ALLERTA** è stata sostituita dalla **COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI** quale **strumento negoziale per la soluzione della situazione di squilibrio economico-finanziario** — nonché dal suo **sistema di allerta interna e esterna**.
- **SISTEMA DI ALLERTA INTERNA**, **L'ORGANO DI CONTROLLO SOCIETARIO** **SEGNALA PER ISCRITTO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO**, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di CNC, **fissando un termine non superiore a 30 giorni** entro cui gli amministratori devono riferire in merito alle iniziative intraprese. **L'invio tempestivo della comunicazione** assume valore ai fini della **valutazione della responsabilità dei sindaci**, ai sensi dell'art. 2407 cod. civ.

ALLERTA INTERNA

[...] *L'art. 15 del d.l. 118/21 (oggi confluito nell'art. 25 octies c.c.i.) ha previsto che “l'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza” di accesso alla composizione negoziata. **L'uso dell'indicativo è sintomatico dell'esistenza di un vero e proprio dovere di segnalazione in presenza dei presupposti di crisi che l'organo di controllo è quindi chiamato a rilevare tempestivamente. Si tratta di un dovere** che, come è intuitivo notare, **si aggiunge e rafforza quell'obbligo di costituzione di adeguati assetti da parte dell'imprenditore**, alla luce del novellato art. 2086 c.c. già cit. La sinergia tra le due disposizioni è evidente, posto che l'attribuzione all'organo di controllo — collegiale o singolo che sia — di un dovere di segnalazione in questa materia significa presidiare anche situazioni deficitarie, nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti o lo siano unicamente “sulla carta”. È poi necessario ribadire la strumentalità della segnalazione rispetto alla reale attuazione del dovere posto sull'imprenditore dalla seconda parte dell'art. 2086 cit., corrispondente alla necessità di attivazione in vista dell'adozione — senza ritardo — di tutti gli strumenti più idonei offerti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità.*

ALLERTA INTERNA

La segnalazione, ancora, deve essere fatta per iscritto e deve essere motivata, sia per una esigenza di assunzione di responsabilità nell'atto, sia per ragioni di prova e dimostrazione quindi della specificità della stessa, oltre che di controllo della risposta fornita dall'organo amministrativo rispetto ai temi segnalati per iscritto dal o dai sindaci. Il nuovo dovere di segnalazione è entrato in vigore ragionevolmente fin dallo scorso 15 novembre 2021, giusta la norma transitoria di cui all'art. 27 del D.L. 118/21, non incidendo sullo stesso la circostanza che nei primi mesi la composizione non fosse concretamente utilizzabile in attesa del primo popolamento degli albi degli esperti tenuti dalle Camere di commercio del capoluogo di regione o delle provincie autonome di Trento e Bolzano. La risposta a tale sollecitazione da parte dell'organo gestorio deve essere fornita entro un termine fissato dagli stessi sindaci nella propria segnalazione, termine che comunque non può eccedere i trenta giorni. ***Tale termine non richiede, ad avviso di chi scrive, la compiuta risoluzione dei problemi***

ALLERTA INTERNA

finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di “allarme”, ma l’individuazione di possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative all’uopo previste (del resto la norma dispone che si debba riferire circa « le iniziative intraprese », volendo con ciò sottolineare la tempestività della conseguente attivazione, posto che non è sufficiente la indicazione di astratte soluzioni, ma l’aver già intrapreso delle iniziative al riguardo, pur se le stesse fossero ancora in corso e non ancora completate)” (Cassazione, Ufficio del Massimario, rel. N. 87 del 15.9.2022).

• Si rammenta che l’art. 37, c. 2, CCII recita: “**La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero**”.

ALLERTA INTERNA

“[...] il nuovo art. 25 octies c.c.i. dispone che, in modo forse pleonastico, in pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., **mentre la tempestiva segnalazione da parte dell’organo di controllo NON è più motivo di esenzione da responsabilità** (pur nella forma problematica e pro futuro che l’art. 14 c.c.i. aveva inizialmente prefigurato), **prevedendosi che la stessa (unitamente alla perdurante vigilanza durante le trattative) sia valutata “ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 c.c.”, con conseguenze che spetterà pertanto all’autorità giudiziaria volta a volta accertare. Si dovrà perciò ritenere che UNA SEGNALAZIONE TARDIVA — fatta dai sindaci in un momento in cui il capitale è già stato perduto e la continuità compromessa, pur rappresentando comunque un dovere per l’organo di controllo, NON POSSA AVERE DEGLI EFFETTI “DERESPONSABILIZZANTI”)”.**

ALLERTA INTERNA

*“[...] Il nuovo dovere di segnalazione **si applica** a tutti i collegi sindacali, al sindaco unico **laddove nominato (nelle s.r.l. o cooperative a r.l.), nonché al Comitato di controllo o collegio di sorveglianza per le s.p.a. che abbiano adottato il sistema monistico. Non opera invece rispetto alle s.r.l. con solo revisore,** posta la differenza testuale fra art. 25 octies e precedente art. 14 del c.c.i., che invece estendeva tali doveri di segnalazione anche a revisori e società di revisione (Cassazione, Ufficio del Massimario, rel. N. 87 del 15.9.2022).*”

2407 c.c.

- I. **I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;** sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
- II. **Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.**
- III. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

ALLERTA ESTERNA

- **IL SISTEMA DI ALLERTA ESTERNA** riguarda i **CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI**, quali Agenzia Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione, INPS e INAIL, **tenuti a segnalare a mezzo pec o raccomandata A.R:**
 - **all'imprenditore;**
 - **e all'organo di controllo**

inadempimenti e mancati pagamenti oltre determinate soglie, come previsto dall'art. 25-*novies* del CCII.
- **Obblighi di comunicazione incombono anche per le banche e gli altri intermediari finanziari tenuti a informare l'organo di controllo** nel momento in cui vengono comunicate variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti (art. 25 *decies*).

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3 D.Lgs. N. 14/2019)

- **INPS: dal 1.1.2022** - Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:
 - **al 30% dei contributi dovuti** nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
 - **a € 5.000** per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
- **INAIL: dal 15.7.2022.** Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3 D.Lgs. N. 14/2019)

- **AGENZIA ENTRATE: (D.L .73/22 art. 37 bis)** Esistenza di **Debito IVA scaduto e non versato**, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a **€ 5.000** e comunque non inferiore al **10% del volume d'affari** di quanto indicato nella dichiarazione Iva dell'anno precedente.

La segnalazione viene inviata:

- **in ogni caso se il debito iva risulta superiore ad € 20.000,00;**
- **contestualmente alla comunicazione di irregolarità (art. 54 bis DPR 633/72) e comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione della LIPE;**
- **Applicabilità dalla LIPE del 2° trimestre 2022.**

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3 D.Lgs. N. 14/2019)

• **AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE: dal 1.7.2022.**

Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:

-€ 100.000 per imprese individuali;

-€ 200.000 per società di persone;

-€ 500.000 per altre società.

-i predetti soggetti **segnalano all'imprenditore nonché all'organo di controllo della società** (se esistente), a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R **la sussistenza delle predette situazioni.**

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3 D.Lgs. N. 14/2019)

- **È UN SOLLECITO** con lo scopo di avviare delle verifiche sull'esistenza o meno di uno squilibrio economico-finanziario, nel caso in cui esse non siano già state effettuate prima della ricezione della comunicazione di allerta.

EMERSIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI (Art. 3 D.Lgs. N. 14/2019)

- **IL SOLLECITO NON PUÒ ESSERE IGNORATO**, ma si dovrà accertare se il mancato pagamento rappresenti:
 - una situazione transitoria e comunque non determinante sugli equilibri finanziari dell'impresa.
 - oppure fattispecie rappresentative di situazione di crisi.
 - In tale ultimo caso il mancato intervento può dare luogo al deterioramento dell'attivo e all'assunzione di debiti non onorabili, e conseguentemente a **elementi di responsabilità sia a carico degli amministratori che dei sindaci**.
- **La precoce rilevazione della crisi rappresenta un obbligo gestorio.**

Responsabilità del Collegio Sindacale

Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2019, n. 18770

Le dimissioni presentate non esonerano il sindaco di società di capitali da responsabilità, in quanto non integrano un'adeguata vigilanza sull'operato altrui e sullo svolgimento dell'attività sociale, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui e perché la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento **alternativo**; le dimissioni diventano anzi esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità..

Responsabilità del Collegio Sindacale

Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2019, n. 18770

Non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.

DOVERE DI COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE E CORRETTEZZA

- **L'art. 4 c.c.i.** delinea un **generale dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza**, durante le trattative della composizione negoziata o nel corso dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
- **Il debitore ha il dovere di:**
 - a. illustrare** la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;*

DOVERE DI COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE E CORRETTEZZA

- b. **assumere tempestivamente** le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
- c) **gestire** il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.

DOVERE DI COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE E CORRETTEZZA

- *Per la prima volta si delineano dei doveri a carico dei creditori e non soltanto dei diritti nei confronti del debitore in crisi o insolvente.*
- *L'art. 4, c. 4, specifica che "I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6 "(N.d.R. Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti).*

PREDEDUZIONE

- L'art. 6 (*Preveducibilità dei crediti*) stabilisce che oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, **sono preveducibili**:
 - a) ***i crediti relativi a spese e compensi*** per le ***prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento***;
 - b) ***i crediti professionali*** sorti in funzione della ***domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione*** soggetto a omologazione e per la ***richiesta delle misure protettive***, ***nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati***;

PREDEDUZIONE

- c) ***i crediti professionali*** sorti in funzione della ***presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la corredda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;***
- d) ***i crediti legalmente*** sorti durante le ***procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.***

PREDEDUZIONE

- *La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali* e quindi la prededuzione da privilegio puramente processuale **diventa una caratteristica sostanziale del credito** che può essere fatta valere anche in una esecuzione individuale.

QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE (Art. 2 *m-bis*) D.Lgs. N. 14/2019)

«**STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**»: *le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;*

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. N. 14/2019)

- **I quadri di ristrutturazione** sono le procedure che presuppongono **l'intervento dell'autorità giudiziaria** in fase di omologa e la presentazione di un piano attestato da un soggetto indipendente
- **Non includono la COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI.**
- Gli istituti per la risoluzione della crisi hanno un nuovo strumento quale il **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGA** di cui all'art. 64-bis del CCII e il concordato preventivo ha subito rilevanti modifiche.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

- **Con la nuova disposizione**, nel caso in cui l'**imprenditore**:
 - si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario;
 - **che ne rendono probabile la crisi / insolvenza;**
 - **risultando ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa;**
 - **può chiedere alla CCIAA la nomina di un esperto tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica.**
- Tale percorso consente all'imprenditore, previa richiesta di **nomina di un esperto**, di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell'impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami della stessa e di instaurare le trattative con i creditori.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

- La **COMPOSIZIONE NEGOZIATA**, con alcune modifiche rispetto a quanto previsto nel D.L. 118/21, è stata inserita nel nuovo codice **sostituendo integralmente** l'originaria **COMPOSIZIONE ASSISTITA** davanti agli OCRI.
- Si rammenta che:
 - il **PRESUPPOSTO OGGETTIVO** va da uno stato di pre-crisi fino ad una situazione prossima di insolvenza, purchè ancora reversibile;
 - il **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO** è costituito dalla qualità di imprenditore, di piccole o anche rilevanti dimensioni, anche se non commerciale (sono quindi compresi gli imprenditori agricoli ma anche le start up innovative), purchè iscritto nel registro delle imprese, ed escluse le figure dei professionisti e dei consumatori, per i quali restano percorribili esclusivamente gli istituti del sovraindebitamento.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

- Si rammenta che la **COMPOSIZIONE NEGOZIATA NON È UNA PROCEDURA CONCORSUALE IN QUANTO caratterizzata:**
 - dalla libertà di eseguire pagamenti (art. 18, comma 1, ult. periodo);
 - dall'assenza di qualunque cristallizzazione del debito;
 - dalla mancanza di uno spossessamento in capo all'imprenditore.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

- Si rammenta che l'art. 21 CCII precisa che **“nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore”**.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

- L'art. 12, c. 3 CCII recita “**Alla composizione negoziata NON si applica l'articolo 38** (N.d.R. Iniziativa del Pubblico Ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale). **Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19** (N.d.R. Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) **e 22**” (N.d.R. atti di straordinaria amministrazione quali autorizzazioni del tribunale a contrarre finanziamenti, a trasferire l'azienda o i suoi rami, ecc.).
- **Solo se la trattativa sfuma e solamente se il debitore ha comunque rispettato i doveri di buona fede e di indicazione veritiera dei dati relativi alla propria situazione di crisi, sarà possibile – purchè tempestivamente e comunque entro 60 giorni - accedere al nuovo concordato semplificato ex. art. 25 sexies.**

CONCORDATO SEMPLIFICATO

- **Si tratta di una proposta concordataria sostanzialmente dismissiva dell'intero patrimonio del debitore **che consente il trasferimento dell'azienda o di suoi singoli rami**, la proposta di concordato semplificato risulta esentata dal rispetto della soglia minima ex art. 84, comma 4.**
- **I creditori non sono chiamati ad esprimere con il voto il proprio gradimento, ma hanno la facoltà di opporsi** senza alcun limite di rappresentatività alla omologazione della proposta concordataria.

ACCORDI – art. 56

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

ACCORDI IN ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

- Il piano attestato di risanamento non era espressamente definito nella L.F., ma trovava una disciplina incidentale dei suoi effetti – relativamente **all'esenzione da revocatoria** – così come previsto dall'art. 67, comma 3, lett. d) L.F..

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

- La sua forma tipica è rappresentata da un *business plan* che, dopo aver analizzato le cause della crisi e la natura dell'attività caratteristica esercitata dall'impresa, **passa ad individuare e programmare una serie di correttivi volti a consentire il risanamento della stessa**, che possono tendere:
 - **al riequilibrio patrimoniale** (ad es. aumento di capitale);
 - **al contenimento di costi** (dismissioni, riduzioni del personale);
 - **alla eliminazione di ostacoli tecnologici o di mercato** (rilancio dell'attività, *partnership* distributiva, ecc.);
 - **al ripristino più generale della marginalità positiva dell'attività stessa.**

ACCORDI – art. 56

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

- Il piano può accompagnarsi **ad uno o più accordi con i creditori, idonei a consentire l'equilibrio finanziario del piano** (ad es. remissioni totali o parziali di debito, rinunce ad interessi, rateizzazione del debito, rilascio di garanzie, ecc.).
- **Al piano si deve accompagnare, quale elemento necessario, UNA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE circa la veridicità dei dati aziendali e l'idoneità dello stesso piano a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'imprenditore.**

ACCORDI – art. 57

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI “ORDINARIO”

- **L'accordo di ristrutturazione dei debiti** è quell'accordo, **concluso fra l'impresa debitrice e tanti creditori rappresentanti almeno il 60% del proprio indebitamento**, volto a ristrutturare e quindi **rideterminare l'entità** (c.d. ***accordo remissorio***) ovvero **riscadenziare nel tempo** (c.d. ***accordo dilatorio***) le proprie obbligazioni.
- **Ha natura prettamente negoziale e non produce effetti vincolanti per coloro che non vi aderiscono** (c.d. ***creditori estranei***), i quali dovranno essere pagati alle scadenze contrattuali pattuite o di legge, **salva la sola possibilità per il debitore, in caso di omologazione dell'accordo, di fruire di una moratoria sino a 120 giorni.**

ACCORDI – art. 57

Accordo di ristrutturazione dei debiti “ordinario”

- **L'accordo deve essere pubblicato sul registro delle imprese** e da quel momento produce effetti “*protettivi*” per il patrimonio del debitore che **deve richiedere con ricorso al tribunale territorialmente competente l'omologazione dell'accordo stesso, accompagnato da un piano aziendale e dall'attestazione di attuabilità dello stesso, con particolare riguardo alla sua attitudine a consentire il pagamento dei creditori estranei.**

ACCORDI – art. 61

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI *AD EFFICACIA ESTESA*

- **Viene disciplinato dall'art. 61 CCII.**

- In deroga agli articoli 1372 e 1411 del c.c. **gli effetti dell'accordo vengono estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.** Le condizioni sono specificate al c. 2 dell'art. 61.

- **È possibile estendere il trattamento accettato dal 75% della singola categoria al restante 25%** purché il piano abbia natura in continuità e non liquidatoria e tutti i creditori siano stati regolarmente avvisati e messi in grado di partecipare alle trattative in modo effettivo,

- Assumono rilievo **due ulteriori limiti:**

ACCORDI – art. 61

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI *AD EFFICACIA ESTESA*

- a) il trattamento esteso ai non aderenti **non** deve essere peggiorativo per gli stessi rispetto all'alternativa liquidatoria;
- b) l'estensione riguarda il soddisfacimento, non eventuali obbligazioni positive ulteriori o nuove prestazioni accettate dagli aderenti.
- **Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo**, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

ACCORDI – art. 61

Accordo di ristrutturazione dei debiti *agevolato*

- **Viene disciplinato dall'art. 60 CCII.**
- **La percentuale del 60%** prevista per l'Accordo di ristrutturazione dei debiti "*ordinario*" **è ridotta della metà** quando il debitore:
 - **non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi** (e quindi il debitore paga i creditori estranei man mano che il debito diviene esigibile sulla scorta della disciplina legale e/o contrattuale che disciplina il singolo rapporto, senza fruire del beneficio di 120 gg., di cui all'art. 57, c. 3 c.c.i.i.);
 - **non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee** (nel nuovo codice non vi è un *automatic stay* ma le misure protettive devono essere oggetto di specifica domanda come dagli art. 54 e 55 c.c.i.i.).
- **In presenza di tali condizioni, l'accordo di ristrutturazione può essere concluso anche soltanto con almeno il 30% di adesioni da parte dei creditori.**

ACCORDI – art. 58

LA RINEGOZIAZIONE DELL'ACCORDO

- Riguarda la sorte del piano e dell'accordo di ristrutturazione in caso di **“MODIFICHE SOSTANZIALI”** sopravvenute.
- **DUE IPOTESI:**
- **MODIFICHE INTERVENUTE PRIMA DELLA OMOLOGAZIONE** dell'accordo del Tribunale:
 - deve essere rinnovata l'attestazione;
 - il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi
- **modifiche che si concretizzano DOPO LA OMOLOGAZIONE** del Tribunale:
 - deve essere rinnovata l'attestazione;
 - il piano modificato e l'attestazione devono essere pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione deve essere dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o pec.

PRO - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

- **Istituto del tutto nuovo**, che appare come un insieme di accordi ad efficacia estesa e concordato in continuità, **pur non avendo il presupposto della prosecuzione diretta o indiretta dell'attività di impresa.**
- **Tale istituto consente all'imprenditore di operare una ristrutturazione con distribuzione delle risorse ai creditori in deroga ai principi della graduazione, di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., a patto che lo stesso sia approvata in modo unanime da tutte le classi in cui i creditori devono essere obbligatoriamente suddivisi.**
- **Possono accedere al nuovo istituto**, già denominato nella prassi "**PRO**", gli imprenditori commerciali "**sopra soglia**", e quindi assoggettabili alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).

PRO - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

- **Il presupposto oggettivo** è costituito:
 - da una situazione di crisi;
 - da una situazione insolvenza.
- Si individua il limite alla possibilità di libera allocazione delle risorse a favore dei creditori nella **norma di tutela dei lavoratori**: in ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, c.c. **devono essere "soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione"**.
- Il piano deve essere accompagnato da un'attestazione relativa:
 - alla veridicità dei dati aziendali;
 - alla fattibilità dello stesso.

PRO - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

•Una volta presentato con ricorso, il Tribunale è chiamato a valutare:

➤ la “*mera ritualità della proposta*”;

➤ e “*la correttezza dei criteri di formazione delle classi*”.

•In caso positivo il Tribunale procederà alla nomina di un **COMMISSARIO GIUDIZIALE**.

•L'imprenditore **conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa**.

•È prevista:

➤ la necessaria **comunicazione preventiva al Commissario degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti (di crediti anteriori) che l'imprenditore intenda compiere;**

➤ **la possibile opposizione dell'organo di nomina giudiziaria.**

PRO - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

- In caso di compimento dell'atto nonostante la detta opposizione è previsto un richiamo all'art. 106 c.c.i.i. (revoca dell'ammissione per atti in frode ai creditori).
- **L'art. 64 bis** precisa che *“il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale”*. È evidente che il raffronto con il soddisfacimento assicurato dalla liquidazione giudiziale (che invece è naturalmente tenuta a seguire l'ordine delle cause legittime di prelazione).

PRO - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

- **Se il piano non è approvato da tutte le classi, l'imprenditore può:**
 - **chiedere al tribunale il riconteggio dei voti** rispetto a quelli computati nella relazione ex art. 110 c.c.i.i.;
 - **modificare la domanda formulando una proposta di concordato** e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto di apertura del concordato preventivo.
- È previsto che il debitore possa, in ogni momento modificare la domanda, formulando la proposta di concordato.

CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO

- Tale un istituto prevede che **l'accordo con i creditori ha la funzione di evitare una possibile dichiarazione di liquidazione giudiziale, mettendo a disposizione degli stessi i beni ed i diritti costituenti il patrimonio del debitore, in vista della ristrutturazione dei debiti di quest'ultimo e del soddisfacimento, in tutto o in parte, dei creditori, in via immediata o dilazionata.**

CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO

- L'art. 84, c. 4 CCII, stabilisce che **nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 % l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.** Tale apporto avente natura di "*nuova finanza*" - è liberamente attribuibile ai creditori anche in deroga agli art. 2740 e 2741 c.c., e questo anche quando le risorse siano apportate dai soci della società debitrice.

CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO

- L'art. 115 c. 2, c.c.i.i. attribuisce espressamente al liquidatore **la possibilità di esercitare o, se pendente, proseguire l'azione sociale di responsabilità, senza che in contrario gli si possa opporre una diversa previsione contenuta nella proposta concordataria omologata.**

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

- L'art. 84 c.c.i.i. con i c. 2 e 3, definisce il **concetto di concordato con continuità aziendale**.
- Viene specificato al c. 2 che ***“la continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere DIRETTA, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero INDIRETTA, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”***.

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

- Viene specificato al c. 3 che *“Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa”*.

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

• ***“in tema di soddisfacimento dei creditori***, vi è la possibilità, soltanto nel concordato in continuità, ***di individuare un surplus legato alla prosecuzione dell’attività di impresa che può essere destinato ai creditori secondo un progetto di distribuzione non più fondato sull’APR (absolut priority rule) e quindi su un rigoroso ed integrale rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, bensì sul modello unionale dell’RPR (relative priority rule), il quale consente di passare al grado inferiore senza aver tacitato completamente i creditori con prelazione superiore, purchè questi ultimi comunque ricevano “qualcosa in più” di quelli meno preferiti (esemplificando, fatto 100 il valore dell’attivo in un’ottica liquidatoria, se l’attivo della proposta in continuità è di 150, sino a 100 lo stesso dovrà essere distribuito ai creditori seguendo strettamente l’ordine delle cause legittime di prelazione, mentre il surplus, cioè la quota da 101 a 150 potrà essere attribuito seguendo un ordine preferenziale meno rigido, con parziale deroga all’ordine dei privilegi, a condizione che la classe maggiormente preferita riceva comunque un trattamento più favorevole di quella inferiore, anche se non integralmente soddisfatta);***

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

• *una diversa modalità di espressione e valutazione dei voti per cui, soltanto nel concordato in continuità, si può contare su una maggioranza diversa e apparentemente più semplice da raggiungere: infatti **se è vero che in linea tendenziale il concordato in continuità deve ricevere il voto totalitario delle classi** (vi è infatti un obbligo di classamento per tutti i creditori in tal caso), **non di meno tale risultato può essere comunque “surrogato” e ritenersi raggiunto con il voto favorevole dei due terzi dei crediti votanti, purchè nella classe in cui non si è raggiunta la maggioranza abbiano votato almeno la metà dei crediti ivi inclusi**; si evidenzia che simile sistema di voto appare previsto anche per un nuovo istituto – il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64 bis c.c.i.) – di cui taluno ha messo in evidenza la possibile disarmonia sistematica (non essendo espressamente limitato*

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

alle soluzioni in continuità) ed il rischio di abusi (potendo derogare completamente alle regole della graduazione), di cui la elaborazione pratica dovrà saggiare l'utilità;

- ***la possibilità di far luogo, in sede di omologazione del concordato in continuità, alla c.d. cross class cram down (prevista nell'art. 11 della Direttiva), per cui il concordato può essere comunque omologato in mancanza di voto unanime favorevole di tutte le classi, quando fra quelle consenzienti si contino classi particolarmente rappresentative e per quelle dissenzienti sia previsto un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria;***
- *diverso appare, inoltre, nei due diversi casi di concordato, l'ambito valutativo affidato al tribunale:*

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

- *diverso appare, inoltre, nei due diversi casi di concordato, l'ambito valutativo affidato al tribunale:*
 1. ***per il concordato in continuità la valutazione di "fattibilità" – che perde ogni aggettivazione "economica" – è più semplicemente volta a verificare che "il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza" e, ove previsti, che "eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori";***
 2. ***nel caso di concordato liquidatorio, invece, la verifica giudiziale deve incentrarsi sulla "non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati".***

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

- **Costituisce invece novità comune ad entrambe le figure di concordato preventivo la legittimazione attiva concessa al commissario giudiziale, su impulso di uno o più creditori, a richiedere la risoluzione del concordato (art. 119 c.c.i.i.), con la precisazione secondo cui non è possibile aprire la liquidazione giudiziale senza previa risoluzione concordataria, salvo che l'insolvenza non derivi da debiti successivi al deposito per la domanda di apertura della procedura concordataria (Cassazione, Ufficio del Massimario Rel. N. 87 del 15.9.2022).**

Liquidazione giudiziale

- **La liquidazione giudiziale sostituisce il fallimento** ed è sostanzialmente modellata sulla disciplina di quest'ultimo riprendendo dagli art. 121 e ss c.c.i.i. moltissime norme già contenute nella legge fallimentare.

- Le modifiche rispetto alla precedente legge fallimentare, oltre alla prededuzione sono sinteticamente:

- **nell'ambito della c.d. istruttoria preliquidazione giudiziale**, l'art. 42 c.c.i.i. prevede che - **la cancelleria acquisisca, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e del Registro delle imprese**, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 .

Più specificatamente:

Liquidazione giudiziale

- Il **Registro delle imprese** trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- L'**Agenzia delle entrate** trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti.
- L'**INPS** trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi.

Liquidazione giudiziale

- Sono trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti relativi alla c.d. “*impresa minore*”.

➤ **la sentenza che dispone l’apertura della procedura liquidatoria** contiene l’autorizzazione preventiva affinché il curatore possa accedere a banche dati ed acquisire **documentazione contabile e bancaria**, al fine di poter ricostruire in modo rapido e completo le vicende dell’impresa e le cause dell’insolvenza, nonché eventuali responsabilità (art. 49, c. 3, lett. f);

Liquidazione giudiziale

- **la relazione ex art. 33 l.fall. viene sostituita dall'art. 130 c.c.i.i. con una prima INFORMATIVA SINTETICA che il curatore deve presentare al G.D. entro 30 gg. dall'apertura della procedura concorsuale, seguita da una successiva RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA da depositarsi entro 60 gg. dal decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo (e quindi, tenuto conto che l'udienza per la verifica dello stato passivo è destinata a tenersi di regola entro 120 gg. dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale, conseguentemente la relazione particolareggiata dovrà depositarsi entro 180 gg. da tale momento);**

Liquidazione giudiziale

➤ **L'art. 213 c.c.i.i. modifica il programma di liquidazione:** i tempi per la sua redazione scendono a **150 gg. dalla pronuncia della sentenza** (invece dei 180 gg. già previsti); il primo esperimento di vendita dei beni ricompresi nell'attivo debba svolgersi entro 8 mesi dall'apertura della procedura e sono stati **fissati i termini massimi di 5 anni (in casi eccezionali 7 anni)** per completare l'attività liquidatoria.

Liquidazione giudiziale

➤ L'art. 166 c.c.i.i. prevede che il **computo del periodo “sospetto”** entro il quale individuare atti, pagamenti e garanzie revocabili **non decorre più – a ritroso – dalla pronuncia di fallimento ma dal “deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale”**. È quindi possibile ottenere la revocatoria di atti e pagamenti **“anormali”** compiuti dopo il deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno precedente, come pure di quelli **“normali”** fino ai sei mesi precedenti tale nuovo indicatore;

Liquidazione giudiziale

➤ I nuovi artt. 184 e 185 c.c.i.i. prevedono che, in caso di recesso del curatore dai contratti di affitto d'azienda o di locazione immobiliare pendenti al momento dell'apertura della liquidazione, **l'eventuale indennizzo dovuto alla controparte in bonis** sia ***“insinuato al passivo come debito concorsuale”***, mentre nella previgente legge fallimentare si attribuiva espressamente **la qualità di credito prededuttivo**;

Liquidazione giudiziale

➤ **L'art. 201 c.c.i.i. prevede che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.**

Liquidazione giudiziale

- **L'art. 211 c.c.i.i. prevede che l'apertura della liquidazione giudiziale NON determina la cessazione dell'attività d'impresa** quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, **il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa**, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione **non arrechi pregiudizio ai creditori.**
 - successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, **autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.**

Liquidazione giudiziale

•L'art. 216 c.c.i.i. prevede che:

- **le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive**, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate **assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;**
- **il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.**

Liquidazione giudiziale

➤ in via generale **le vendite sono effettuate con modalità telematiche** tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Liquidazione giudiziale

- L'art. 234 c.c.i.i. prevede che **la chiusura della procedura, quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo, NON È IMPEDITA dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi**, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, in base all'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

Liquidazione giudiziale

- **L'art. 240 c.c.i.i.** prevede che **il concordato nella liquidazione giudiziale** (già concordato fallimentare), **se proposto dallo stesso debitore o da società a cui partecipi o sottoposte a comune controllo, dovrà necessariamente incrementare l'attivo destinato ai creditori di almeno il 10%.**

ESDEBITAZIONE

- **L'esdebitazione consente ad un debitore soggetto alla liquidazione giudiziale di ottenere, in presenza di alcuni requisiti soggettivi di meritevolezza ed oggettivi, la cancellazione della parte di debiti non integralmente soddisfatti nel corso della procedura concorsuale.**
- **Il nuovo Codice estende l'esdebitazione alle persone giuridiche e rendendo il beneficio automatico, ma a contraddittorio differito, in quanto l'esdebitazione è concessa salva successiva opposizione (motivata) da parte dei creditori non integralmente soddisfatti.**

ESDEBITAZIONE

- **L'esdebitazione di diritto** si dovrebbe applicare alle sole procedure di liquidazione giudiziale aperte dopo l'entrata in vigore c.c.i.i..
- **L'esdebitazione verrà concessa:**
 - **in sede di chiusura della procedura;**
 - **o decorsi tre anni dalla sua apertura** (due in caso di tempestiva richiesta di composizione assistita della crisi).

ESDEBITAZIONE

- **Rientrano:**
 - **i debitori persone fisiche**, che siano essi sottoposti a liquidazione direttamente in proprio, sia i soggetti persone fisiche c.d. «*liquidati di rimbalzo*» o meglio in estensione, come i soci illimitatamente responsabili della società sottoposta a liquidazione giudiziale
 - **i debitori persone fisiche** che esercitano attività non commerciale, siano essi consumatori, professionisti o imprenditori che siano sottoposti ad una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
 - **le società.**
- In ogni caso è necessaria la sussistenza di plurimi requisiti soggettivi di meritevolezza ex art. 280 c.c.i.i. .

ESDEBITAZIONE

- **Requisiti di meritevolezza** (art. 280 c.c.i.i.):

Il debitore:

a) **non** sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) **non** abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

ESDEBITAZIONE

- c) **non** abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della **procedura** e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
 - d) **non** abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
 - e) **non** abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
- **Non è stata riproposta la condizione** *“L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”* prevista all'art. 142 L.F..

ESDEBITAZIONE

- **Quando l'esdebitazione riguarda una Società:**
- **Condizioni:**
 - deve trattarsi di soggetto nei cui confronti sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o controllata;
 - i requisiti di meritevolezza devono essere verificati in capo ad amministratori e soci.